

Cecilia Nubola

Uomini che uccidono le donne.  
Processi e misure di clemenza in Italia  
tra anni '40 e '50

“Femminicidio” è un termine entrato solo da pochi anni nell’uso comune, non senza difficoltà e resistenze, ma credo possa essere utilizzato anche per periodi storici diversi.<sup>1</sup> In questo saggio prenderò in considerazione casi di femminicidio, vale a dire omicidi di donne e ragazze legate ai loro assassini da relazioni di prossimità (mogli, fidanzate ed ex fidanzate, madri), in cui la violenza si basa su precisi modelli e aspettative di genere. I processi cui farò riferimento giungono a sentenza in Italia tra gli anni '40 e gli anni '50 del Novecento, nel periodo di passaggio dal regime fascista all’Italia repubblicana, tra guerra e dopoguerra, in una fase di mutamenti politici, sociali, culturali, economici, di costume. È difficile valutare la portata di questi cambiamenti in rapporto alle relazioni tra i sessi e alla violenza tanto più che si tratta di fenomeni di lungo periodo. Nondimeno, un elemento di continuità è costituito dalla codificazione penale: il codice penale – che prende il nome dal ministro di Grazia e giustizia, Alfredo Rocco – entrato in vigore nel 1930, in pieno periodo fascista, non subirà cambiamenti nell’Italia del dopoguerra, in particolare per quanto riguardava i reati in oggetto, ossia quelli di omicidio (art. 575), omicidio premeditato (art. 576), omicidio del coniuge (art. 577) e delitto d’onore (art. 587), quest’ultimo abolito solo nel 1981.

Per la ricostruzione dei processi per femminicidio e dei successivi provvedimenti di clemenza – concessi o negati – mi avvalgo dei fascicoli

1. Non entro qui nel dibattito sul termine “femminicidio” rimandando, per un inquadramento giuridico, a Emanuele Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale: storia, comparazione, prospettive*, Napoli, Editoriale scientifica, 2017. Per uno sguardo complessivo e per periodi storici diversi sul fenomeno della violenza contro le donne in Italia si veda *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017. Il reato di femminicidio in Italia nel XX secolo dal punto di vista storico è un campo di studi ancora inesplorato.

delle istruttorie per la grazia dell'Ufficio grazie del Ministero di Grazia e giustizia conservati presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma.<sup>2</sup>

Dopo la condanna definitiva e dopo aver scontato un certo numero di anni di carcere, il detenuto poteva (può) presentare istanza di grazia al presidente della Repubblica, chiedendo il condono della pena residua. I funzionari, coordinati da un magistrato a capo dell'Ufficio grazie, provvedevano a istruire la pratica, raccogliendo in un dossier individuale documenti di provenienza diversa: le istanze per la grazia inviate dal condannato, la/le sentenza/e dei vari gradi di giudizio, le lettere a sostegno della grazia da parte di familiari e parenti o da parte di persone ritenute autorevoli, le indagini svolte dai carabinieri per cogliere gli "umori" delle famiglie e delle comunità locali, i giudizi dei procuratori, le dichiarazioni del perdono, concesso o negato al condannato da parte dei familiari delle vittime, le informazioni sul comportamento del detenuto e i pareri dei direttori del carcere sull'opportunità del provvedimento di clemenza.

I fascicoli per la grazia si rivelano dunque una fonte interessante in particolare per alcuni aspetti. In primo luogo perché consentono lo studio e la comparazione di processi e sentenze per femminicidio relativi a più anni o decenni, avvenuti in luoghi e contesti sociali differenti. In secondo luogo perché attraverso le pratiche di clemenza è possibile guardare al femminicidio dalla prospettiva poco praticata del periodo successivo alla condanna. La diversità delle persone e delle istituzioni interessate dall'iter della grazia (familiari e notabili locali, avvocati, procuratori, carabinieri, direttori delle carceri, medici, giudici di sorveglianza) consente di ricostruire, almeno in parte, culture e mentalità, interpretazioni e giudizi sul crimine da parte di settori più allargati della società e un quadro maggiormente articolato del contesto familiare e sociale di omicidi e vittime.

Da ultimo, ma non ultimo, le istanze di grazia riportano, ad esempio, le modalità di elaborazione del crimine da parte dell'omicida, della sua famiglia e della parentela. D'altro lato comportamenti e atteggiamenti tenuti nei luoghi di detenzione conducono a formulare giudizi sulla personalità del reo, sul suo pentimento (o mancato pentimento), sulla sua persistente o cessata pericolosità sociale.

2. Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e giustizia, Direzione generale affari penali grazie e casellario, Ufficio grazie, Pratiche di grazia relative a condanne di Corti di Assise (d'ora in poi Acs, MGG, Grazie, Assise). Sull'istituto della grazia in Italia tra età moderna e contemporanea si veda Cecilia Nubola, *Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi*, in *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, a cura di Ead. e Karl Härter, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 11-42.

Non si tratta di una fonte che permette di quantificare il fenomeno del femminicidio per vari motivi. Innanzitutto nell'archivio dell'Ufficio grazie non si trovano, evidentemente, tutti i casi di femminicidio giunti a processo, né tutti gli imputati condannati o assolti, ma solo la documentazione di quei condannati che avevano presentato istanza di grazia. Inoltre, le istanze di grazia (che potevano essere presentate più volte) si riferiscono a omicidi avvenuti in anni diversi.

L'interrogazione della banca dati relativa a questo fondo archivistico per gli anni 1949-1955 restituisce settantacinque fascicoli in cui compare il reato specifico di uxoricidio o tentato uxoricidio; ma il dato è parziale e sottostimato dal momento che frequentemente i femminicidi erano rubricati genericamente come omicidi.<sup>3</sup> Rispetto ai ventitré fascicoli che ho visionato ho concentrato l'attenzione su casi di studio scelti per motivi specifici. In primo luogo, perché rappresentano tipologie diverse di vittime di femminicidio legate da relazioni di prossimità ai loro assassini: sono, infatti, mogli, ex fidanzate; una è una madre. In secondo luogo, ho privilegiato alcuni casi in cui i "discorsi" degli imputati sugli omicidi commessi sono più espliciti, più dettagliati, nel tentativo di far emergere soggettività maschili che rimangono comunque in ombra, coniugate come sono nei termini che il codice penale e la giurisprudenza possono riconoscere, tali da presentare gli omicidi quali espressione di ira, gelosia, esasperazione, difesa dell'onore, necessità della vendetta.<sup>4</sup>

Al di là delle peculiarità che ogni storia presenta si possono individuare analogie per quanto riguarda, ad esempio, le modalità dell'assassinio, le giustificazioni addotte, la descrizione delle vittime, che rimandano a una medesima cultura patriarcale, a una violenza di genere di lunga durata.<sup>5</sup>

3. Solo la lettura dei singoli fascicoli permette di verificare se si tratta di uxoricidi o omicidi di ragazze o donne da parte di uomini a loro legate da rapporti di prossimità (fidanzati o ex fidanzati, figli).

4. Le arringhe degli avvocati e la cultura giuridica di avvocati e magistrati sono temi che meriterebbero maggiori ricerche specifiche. In generale si rimanda a Francesca Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002; Antonella Meniconi, *La "maschia avvocaturo"*. *Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2003; Ead., *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino, 2013.

5. Per una storia della violenza, in particolare di quella coniugale e le sue motivazioni giuridiche, religiose, letterarie tra medioevo ed età contemporanea si veda Marco Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011. Sui rapporti di coppia negli anni '50 cfr. Marco Barbanti, *Coppie italiane alla ricerca della libertà. Fidanzamento, matrimonio, procreazione (1948-1960)*, in *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, a cura di Antonia Pasi e Paolo Sorcinelli, Bari, Dedalo, 1995, pp. 323-353.

## 1. Omicidi

In questo saggio, come già detto, ho preso in esame casi di uxoricidio, di omicidio dell'ex fidanzata e il caso di un matricidio, avvenuti tra gli anni '40 e gli anni '50 del Novecento. Gli uxoricidi furono commessi da Vincenzo P. nel 1939, da Domenico N. nel 1944, da Giovanni C. nel 1946, da Carlo M. nel 1951. Domenico S. e Mario G. furono, invece, condannati per aver ucciso le ex fidanzate rispettivamente nel 1944 e nel 1947. Marcello C. aveva dovuto rispondere dell'omicidio della madre avvenuto nel 1952. Ecco in breve i fatti, le sentenze, gli eventuali provvedimenti di grazia.

Vincenzo P., un contadino di ventotto anni della provincia di Catanzaro, il 12 aprile 1939 aveva ucciso la moglie di appena sedici anni, Stella A., con una coltellata alla gola. Motivo del delitto era stata la gelosia e la convinzione che la moglie gli fosse infedele. Era stato condannato dalla Corte d'Assise di Catanzaro a venticinque anni di reclusione e il ricorso in Cassazione era stato rigettato. Nel 1954 quando aveva scontato circa quindici anni di reclusione e nove gli erano stati condonati, presentava istanza per la liberazione condizionale. Nel respingere la richiesta il ministro di Grazia e giustizia teneva conto, in particolare, del parere sfavorevole del giudice di sorveglianza contrario alla liberazione «in considerazione delle ripercussioni negative che la liberazione del recluso provocherebbe negli abitanti del comune in cui il delitto è avvenuto ed in special modo nei familiari della vittima». Il P. uscirà comunque di prigione un anno più tardi, nel 1955.<sup>6</sup>

Nel febbraio 1940 Domenico N. era tornato dal fronte al suo paese in Calabria per una breve licenza. In quell'occasione aveva sposato la compaesana Angela F. L'unione era stata di breve durata perché era dovuto rientrare al proprio reggimento impegnato nella guerra d'Africa. In Libia era stato catturato dagli inglesi e internato prima in Egitto, poi in Sud Africa e infine in Inghilterra. Nel frattempo, secondo la sentenza del processo, «la giovane moglie, rimasta sola in Dinami, svegliata nei sensi ed eccitata dell'amplesso troppo presto interrotto, non seppe o non volle rispettare la fede giurata e, datasi a illeciti amori con tal B. Francesco prima e con altri poi, procreò una bastarda cui fu imposto il cognome del marito e il nome di Triestina».<sup>7</sup> Il N. era stato informato dei fatti e dopo tre mesi dal suo ritorno in paese aveva

6. ACS, MGG, Grazie, Assise, 1955, b. 664, fasc. P. Vincenzo.

7. Ivi, 1948, b. 2, fasc. N. Domenico, dalla sentenza.

posto in atto la sua vendetta, uccidendo la moglie a colpi di coltello. La Corte d'Assise di Vibo Valentia, nel febbraio 1945, lo processava sulla base degli articoli 575 (omicidio) e 577 (omicidio del coniuge) e lo condannava a quattro anni e nove mesi di reclusione, riconoscendogli le attenuanti (art. 61 nn. 1-2 e art. 62 bis c.p.) e il vizio parziale di mente, ordinando inoltre che, a pena espiata, fosse ricoverato in una casa di custodia e cura. Dopo circa un anno, nel 1949, aveva ottenuto la revoca anticipata delle misure di sicurezza.<sup>8</sup>

Il contadino Giovanni C., era stato condannato dalla Corte d'Assise di Lecce nel novembre 1946 a otto anni di reclusione per l'omicidio della moglie «mediante strangolamento con una fune e infierendo sul corpo della stessa con vari colpi di strumento da punta e taglio».<sup>9</sup> La sentenza non riportava le motivazioni dell'uxoricidio ma un documento inviato dai carabinieri di Ceglie Messapica al Ministero di Grazia e giustizia ci informa che «lo stesso ammazzò la moglie per gelosia. Da quanto si è potuto apprendere in questo abitato effettivamente la moglie del C. in vita lasciava desiderare [*sic*] per infedeltà verso il marito».<sup>10</sup>

Carlo M. viveva con la moglie Letizia B., sposata nel 1920, e i genitori di lui in un podere vicino a Torino. La convivenza tra i coniugi era diventata difficile per il «carattere cattivo» della donna che originava frequenti litigi e violente scenate. La nascita dell'unico figlio non li aveva ravvicinati e da tempo avevano diviso il letto coniugale. «Dopo un ennesimo litigio provocato dalla B. che rimproverava al marito di provvedere al mantenimento dei genitori ultraottantenni, la mattina del 13 maggio 1950, il M. colpiva la moglie, mentre ancora si trovava a letto, con alcune martellate e coltellate, cagionandone la morte». La Corte d'Assise di Ivrea, nel 1951, lo condannava a nove anni e undici mesi di reclusione. Tre anni gli saranno condonati per amnistia e otterrà la liberazione condizionale nel 1956 dopo aver scontato sei anni di carcere.<sup>11</sup>

Domenico S. aveva diciannove anni quando, nel 1945, venne condannato a ventidue anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Campobasso per aver ucciso l'ex fidanzata. Nell'aprile 1944 la giovane diciannovenne Angela C., col consenso dei genitori, aveva stretto «rapporti di amore» col giovane.

8. Ivi, 1948, b. 2, fasc. N. Domenico.

9. Ivi, 1948, b. 1, fasc. C. Giovanni, dalla sentenza.

10. Ivi, 1948, b. 1, fasc. C. Giovanni. Viene presentata istanza di grazia nel 1948 ma non gli viene concessa.

11. Ivi, 1954, b. 620, fasc. M. Carlo, *Specchietto per la liberazione condizionale*.

Ma, poiché il carattere violento e brutale del S. era in contrasto con quello mite della C., questa decise di rompere il fidanzamento, ed a tal ragione comunicò al giovane che non sentiva più alcun amore per lui. Tale comunicazione non fu bene accolta dal S., il quale manifestò a più persone, ed a più riprese il proposito di uccidere la ragazza.

Il giorno 18 agosto, verso le ore 16, si era presentato a casa di Angela armato di un grosso «scannatoio» che teneva nascosto nella manica della giacca.

La ragazza, ignara di quanto doveva succedere, lo accolse benevolmente. Dopo poco, però, la giovane disse al S. di dover andare al mulino insieme con la cugina Rosa, ma questi la premurò a non allontanarsi. E poiché la giovane insistette, il S., dato un primo e un secondo spintone alla Rosa, cacciò questa fuori di casa; estrasse poi lo scannatoio dalla manica della giacca, e mantenendo ferma la giovane per un braccio, le vibrò con selvaggia furia sei potenti pugnalate due delle quali, attraversarono il cuore. La ragazza morì all'istante.<sup>12</sup>

Viene condannato a ventidue anni di carcere invece che all'ergastolo perché gli vengono riconosciute le attenuanti del vizio parziale di mente e la giovane età. A pena espiata doveva essere ricoverato in una casa di custodia e cura, fino a quando «la sua grande e conclamata pericolosità sociale non sarà definitivamente cessata». In seguito all'ammnistia del 1949 gli saranno condonati tre anni; l'istanza per la grazia presentata nel 1951 verrà respinta.<sup>13</sup>

Mario G. aveva ucciso l'ex fidanzata, l'operaia diciottenne Bruna M., con un colpo di pistola alla tempia e ne aveva gettato il corpo in un fosso. Era la sera del 14 ottobre 1947 in Voghera. La Corte di Pavia si era convinta che avesse «commesso l'omicidio in questione per vendicarsi perché la ragazza non voleva continuare la relazione ed i genitori di lei si opponevano ad eventuale matrimonio della loro figliola col G.». Condannato a diciassette anni di reclusione per omicidio nel febbraio 1950, la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel marzo 1952 portava la pena da scontare a undici anni di carcere; altri tre anni gli furono condonati per l'ammnistia del 1953. Le richieste di grazia e liberazione condizionale presentate nel 1952, 1953 e 1954 furono tutte respinte.<sup>14</sup>

12. Ivi, 1951, b. 540, fasc. S. Domenico. La vicenda viene così riassunta nello *Specchietto per grazie*.

13. *Ibidem*, dalla sentenza. Non è possibile sapere se un'eventuale successiva richiesta sia stata accolta o se abbia finito di scontare in carcere il tempo restante della pena in quanto i fascicoli delle istruttorie per la grazia sono stati versati all'ACS solo fino al 1955.

14. Ivi, 1953, b. 578, fasc. G. Mario.

Marcello C., contadino e manovale di trent'anni della Val d'Aosta, aveva ucciso la madre. Il suo caso viene così riassunto in un documento dell'Ufficio grazie, partendo dalla sentenza del processo:

La sera del 9 ottobre 1952, in Gressoney St. Jean, il C., rientrando in casa, trovava la propria madre in istato di completa ubriachezza: esasperato perché, nonostante le sue vive ed insistenti raccomandazioni, costei persisteva nel bere trascurando i più elementari doveri verso la famiglia, la percuoteva brutalmente con pugni e calci, cagionandole lesioni varie a seguito delle quali la stessa cessava di vivere il giorno 18 febbraio successivo.<sup>15</sup>

Tra il momento dell'aggressione e la morte erano trascorsi nove giorni durante i quali la donna era incosciente e delirava ma il figlio non l'aveva portata all'ospedale nel timore di dover fornire delle spiegazioni; quando, dopo una settimana, si era risolto a chiamare il medico era troppo tardi. La Corte d'Assise di Aosta, con sentenza del 15 gennaio 1954, lo condannava a sei anni e sei mesi di reclusione, ridotti di tre anni per l'applicazione dell'indulto. A meno di un anno dalla condanna il C. presentava istanza per ottenere la liberazione condizionale. Tra i pareri inviati al Ministero di Grazia e giustizia quello del comandante dei carabinieri della zona era negativo in quanto la liberazione dell'uomo avrebbe prodotto «cattiva impressione» tra la popolazione dei luoghi nei quali era avvenuto il delitto. I valligiani interrogati – proseguiva il comandante – avevano risposto che la giustizia era stata troppo magnanima nel condannare «un'essere [*sic*] che ha fatto morire chi l'ha creato». Altre istituzioni si erano mostrate favorevoli alla liberazione condizionale ma alla fine il ministro aveva rigettato la richiesta motivando la decisione in questo modo:

Pur sussistendo considerevoli circostanze a favore del condannato, non concederei la liberazione condizionale. Ha sempre ucciso la propria madre e la pena gli è stata inflitta già in misura molto mite. Ha espiato poco più di 2 anni e, secondo le concordi informazioni degli organi di polizia, un provvedimento di liberazione avrebbe pessime ripercussioni sul pubblico.<sup>16</sup>

## 2. Interpretazioni della legge e uso delle attenuanti

Per il codice Rocco in caso di femmicidi il reato perseguito era quello di omicidio, punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni; l'omicidio del coniuge costituiva un'aggravante che compor-

15. Ivi, 1955, b. 663, fasc. C. Marcello.

16. *Ibidem*.

tava l'erogazione dell'ergastolo. Il delitto d'onore era un reato a sé stante, punito con la reclusione da tre a sette anni.<sup>17</sup> Le differenze sostanziali tra le pene previste per omicidio nel codice penale e le pene effettivamente irrogate dalle sentenze si possono spiegare, in parte, ricorrendo al codice penale (e alle interpretazioni dello stesso), in particolare all'articolo 62, *Concessione delle attenuanti comuni*. Secondo il suddetto articolo attenuavano il reato varie circostanze, ma due condizioni erano particolarmente rilevanti: «1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui».

Secondo la giurisprudenza l'attenuante per «motivi di particolare valore morale e sociale» poteva essere applicata anche a delitti in cui fossero presenti la causa d'onore, il movente della gelosia, la vendetta, nel caso i giudici lo ritenessero opportuno. La seconda circostanza, nota come attenuante della provocazione, necessitava di due requisiti: lo stato d'ira che provocava nel soggetto un impulso irrefrenabile, e l'altrui fatto ingiusto. Lo stato d'ira implicava uno sconvolgimento emotivo tale da far scemare le capacità di autocontrollo. Riportato ai casi di femminicidio la sequenza dei fatti e delle emozioni, risultava essere la seguente: una provocazione femminile scatenava l'ira (maschile); l'ira diminuiva (o annullava) la capacità di controllare i propri impulsi. Inevitabile conseguenza era il delitto. La lettura di alcune sentenze evidenzia come veniva spiegata la concessione di queste due tipologie di attenuanti.

Giovanni C. era stato condannato a complessivi otto anni di carcere per l'omicidio della moglie avvenuto mediante strangolamento e inferendo sul corpo; erano state escluse le aggravanti ma furono riconosciute «le attenuanti di aver agito per motivi di particolare valore morale ed in istato d'ira determinato dal fatto ingiusto di C. Cesarina

17. In nessuno dei processi qui considerati l'omicida viene condannato ricorrendo al delitto d'onore (art. 587 c.p.) ma, nei casi di adulterio o presunto tale, le motivazioni portate da imputati, avvocati, giudici, si richiamavano spesso alla necessità dell'imputato di difendere il proprio onore. Sul delitto d'onore può essere interessante la lettura di *Un delitto d'onore*, romanzo di Giovanni Arpino pubblicato da Mondadori nel 1960 e ambientato ad Avellino tra il 1920 e il 1922. La trasposizione cinematografica del regista Pietro Germi, col titolo *Divorzio all'italiana*, è del 1961. Sul rapporto tra passione e onore in ambito giuridico cfr. Ernesto De Cristofaro, *The Crime of Honor: An Italian Story*, in «Historia et ius», 14 (2018), Paper 15, <http://www.historiaetius.eu/num-14.html> (ultimo accesso 7 novembre 2019); Ute Frevort, *Honour and/or/as Passion: Historical Trajectories of Legal Defenses*, in «Rechtsgeschichte/Legal History», 22 (2014), pp. 245-255. Più in generale su emozioni e giustizia si veda Emilia Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, Franco Angeli, 2015.



ed in concorso di attenuanti generiche». L'omicidio per l'adulterio – vero o presunto – della moglie (in questo caso la sentenza non ritiene di doverlo specificare) era dunque valutato come un'azione compiuta per motivi di «particolare valore morale», scatenata dall'ira in seguito a un comportamento ingiusto della moglie.

Nei casi di adulterio la concessione delle attenuanti era ampiamente utilizzata in quanto le Corti riconoscevano al marito tradito il diritto di farsi giustizia, di vendicarsi per salvare il proprio onore. Più raro risultava il ricorso alla fattispecie del delitto d'onore (art. 587 c.p.), in quanto la concessione delle attenuanti portava comunque a ridurre drasticamente le pene previste per il reato di omicidio del coniuge.<sup>18</sup>

La sentenza per l'uxoricidio compiuto dal M. – aveva ucciso la moglie nel sonno «spaccandole il cranio a martellate» (così si esprimeva il giudice nella sentenza) – è più articolata nel giustificare la concessione delle attenuanti che portarono a una riduzione di pena da venticinque a nove anni di carcere. Tenuto conto della gravità del reato, dei mezzi e delle modalità dell'esecuzione, la Corte ravvisava in venticinque anni di reclusione la «pena congrua da infliggere». Considerati, però, la mancanza di precedenti penali, la laboriosa vita prima del crimine e la mitezza del carattere del reo, la Corte riteneva di poter concedere al M. le attenuanti generiche, riducendo conseguentemente la pena a diciotto anni di reclusione. La sentenza proseguiva in questo modo:

Ritenuto inoltre che il colpevole ha fatto offerta reale di risarcimento del danno sia al proprio figlio, sia ai parenti della vittima costituitisi parte civile; che la somma offerta, pur non essendo stata accettata, appare congrua e idonea al completo e integrale ristoro del danno, la Corte, in conformità del costante insegnamento del Supremo Collegio, accorda l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 C.P. in applicazione del quale la pena viene diminuita ad anni dodici di reclusione.<sup>19</sup>

Il tribunale di Ivrea accettava, inoltre, l'attenuante dell'eccesso d'ira, così come accettava pienamente il fatto che lo stato d'ira potesse permanere a lungo. Ira e fatto ingiusto, infatti, secondo alcune interpretazioni del diritto, non dovevano necessariamente essere legati

18. L'uso delle attenuanti in alternativa all'applicazione del delitto d'onore perdura per tutto il Novecento. Secondo Cavina (*Nozze di sangue*, p. 207), anche «Dopo l'abrogazione [del delitto d'onore nel 1981], lo spirito del delitto d'onore continuò ad aleggiare nelle aule di qualche tribunale [...]. Si tentò, ad esempio, di ricomprendere il motivo d'onore fra le attenuanti comuni previste per “avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale” oppure per “aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui” (art. 62 nn. 1-2 C.P.)»; cfr. anche Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia*, pp. 164-176.

19. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1954, b. 620, fasc. M. Carlo.

da una relazione di immediatezza: se vi era stata provocazione, lo stato d'ira poteva scatenarsi anche dopo un intervallo di tempo prolungato.<sup>20</sup>

In diritto osserva la Corte che l'attenuante in parola non è esclusa anche se intercorre un lasso di tempo tra l'offesa e la reazione, sempre che lo stato d'ira permanga al momento del reato. Sulla sussistenza di tale stato non è minimamente a dubitarsi, poiché è facilmente comprensibile che la condotta della vittima, portò all'esasperazione il marito, il quale, essendo affezionato ai vecchi genitori, verso i quali aveva dei debiti di riconoscenza, conducendo da anni e senza alcun corrispettivo la loro cascina, esplose con tutta la violenza di cui è capace un uomo, che da anni soffoca nell'animo ogni sentimento di ribellione ad una vita impossibile!<sup>21</sup>

In conclusione, con l'applicazione dell'attenuante dell'ira protratta, la condanna risultava ridotta dagli iniziali venticinque a complessivi nove anni e undici mesi di reclusione.

Esasperazione: questo lo stato d'animo di Marcello C. che spiegava, secondo i giudici della Corte d'Appello di Aosta, e quasi lo costringeva – «ha dovuto agire» recita la sentenza – a colpire la madre fino a ucciderla; ed è l'esasperazione che gli permetteva di beneficiare delle circostanze attenuanti:

è evidente che il C. ha dovuto agire in uno stato di profonda esasperazione per l'ingiusta offesa infertagli dalla madre ebbra: non era buono a nulla quando esso C. si sforzava pur nelle sue limitate possibilità determinate dalla sua gracilità mentale, di fare ogni lavoro per mandare avanti la famiglia [...]. L'ingiusta offesa è caduta su un preesistente stato di esasperazione per la mancanza di cure ed assistenza che ha prodotto la spinta che ha indotto il figlio ad alzare le mani sul capo della madre.

Per questo, in considerazione «della reiterazione dei colpi con la conseguente violenza addimostrata nel percuotere la propria madre, pare giusto fissare la pena base in anni dodici di reclusione».<sup>22</sup> Per l'attenuante dello stato di provocazione era considerata equa una riduzione di tre anni e per le attenuanti generiche una ulteriore riduzione di due anni e sei mesi. In questo modo la pena erogata era complessivamente di sei anni e mezzo, tre dei quali condonati per effetto del provvedimento di indulto, applicabile al C. in quanto incensurato.

Se l'omicidio era riconosciuto come avvenuto in condizioni di ridotte capacità di intendere e di volere, la semi infermità mentale, o vizio par-

20. Aldo Casalnuovo, *Il rapporto temporale di immediatezza nel delitto di omicidio e lesione personale a causa d'onore*, in «La Calabria giudiziaria», gennaio-aprile 1956, pp. 225-239. Cfr. De Cristofaro, *The Crime of Honor*, p. 6.

21. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1954, b. 620, fasc. M. Carlo.

22. Ivi, 1955, b. 663, fasc. C. Marcello.

ziale di mente comportava uno sconto di pena in quanto circostanza attenuante (art. 89 c.p.). Per gli infermi di mente il codice Rocco prevedeva la misura di sicurezza del ricovero a tempo indeterminato in manicomio giudiziario, mentre per i soggetti a cui veniva riconosciuta la semi infermità mentale l'assegnazione in casa di cura e di custodia (art. 219 c.p.).<sup>23</sup>

Domenico N., tornato a casa dalla guerra nel 1945, aveva ucciso la moglie adultera; era stato condannato a quattro anni e nove mesi di reclusione dalla Corte d'Assise di Vibo Valentia per uxoricidio «consumato in istato di seminfermità mentale». La sentenza aveva previsto che, trascorso il periodo di espiazione della pena in carcere, egli fosse ricoverato in una casa di cura e custodia. Dal manicomio giudiziario di Aversa, tre anni dopo l'omicidio, nel 1948, presentava istanza di revoca delle misure di sicurezza, dichiarandosi «normale» e «innocuo». Le condizioni fisiche – scriveva il N. – non erano buone a causa della prigionia ma dal lato psichico era rimasto «integro e perfetto». La notizia dell'infedeltà della moglie gli aveva prodotto «una transitoria aberrazione mentale che non era possibile scacciare se non ed esclusivamente con la vendetta» ma

appena lavata col sangue l'onta del disonore che pesava sul suo capo come una cappa di piombo, egli ritornò quello che era prima, cioè normale e perfettamente tranquillo ed innocuo, perché è soddisfatto, in attesa fidente nella Giustizia prima e poscia rassegnato nel subire le logiche e lecite conseguenze del suo atto.<sup>24</sup>

L'uomo (o il suo avvocato?) non si faceva scrupoli a scrivere al Ministero di Grazia e giustizia della soddisfazione ottenuta con una vendetta di sangue: l'omicidio, togliendo il disonore, aveva ristabilito la sanità fisica e mentale. E il ministro, in seguito all'istruttoria, ne confermava la salute mentale e la non pericolosità sociale con la revoca anticipata delle misure di sicurezza (la scadenza del periodo minimo sarebbe avvenuta il 21 luglio 1951) riassumendone così le motivazioni:

23. L'articolo 219 del codice Rocco prevedeva: «Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione». Sui manicomi giudiziari si veda Gaddomaria Grassi, *Un manicomio speciale. Gli OPG dalla Legge Giolitti al 2015*, in *Il policlinico della delinquenza: storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani*, a cura di Id. e Chiara Bombardieri, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 71-122. In generale sul trattamento della follia tra fascismo e Repubblica cfr. Matteo Petracci, *I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2014; Valeria Paola Babini, *Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia. Una storia del Novecento*, Bologna, Il Mulino, 2009.

24. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1948, b. 2, fasc. N. Domenico.

Il sanitario della casa di cura assicura che il ricorrente è sano di mente e non socialmente pericoloso. In un periodo di licenza di 15 giorni il ricorrente ha serbato condotta irreprensibile. La madre e la sorella della vittima negano il perdono, un fratello invece lo concede. Un atto di clemenza farebbe buona impressione. Il Direttore della casa di cura, il Giudice di sorveglianza ed il Procuratore generale hanno espresso parere favorevole. Considerato che il ricoverato è sano di mente e non socialmente pericoloso, date le buone informazioni, d'accordo si propone la revoca anticipata della residuale misura di sicurezza di ricovero in una casa di cura.<sup>25</sup>

### 3. Processo alle vittime

Nei tribunali era sulla vittima dell'omicidio che ricadeva l'onere della prova. Come nei casi di stupro, anche per i femminicidi si compivano indagini, si raccoglievano e vagliavano prove e testimonianze su comportamenti, azioni, parole della donna o della ragazza uccisa. La vittima doveva avere sempre mantenuto un comportamento giudicato irreprensibile, essere "innocente" e "pura", e tale doveva essere considerata non solo per i parenti, ma da tutta la comunità. A volte, pur in mancanza di prove, bastavano "voci" e "dicerie" di infedeltà da parte della vittima per far ritenere meno grave o comprensibile il delitto.

Parte del dispositivo della sentenza nel caso P. era utilizzato per mostrare come l'innocenza della giovane moglie uccisa fosse «conclamata da tutto il processo, [...] e dai più stretti congiunti del P.». Anche le dicerie sul conto della ragazza «dovevano giudicarsi sospette e tendenziose comunque non mettevano in essere qualcosa che avesse effettivamente offuscato l'onestà della moglie ed i suoi obblighi di fedeltà verso il marito». Solo dopo che era stata provata in maniera inequivocabile l'"onestà" della vittima, il tribunale prendeva le distanze dal movente della gelosia e dell'onore, scrivendo una sentenza in parte in controtendenza. La Corte di Catanzaro, infatti, non riconosceva al P. l'omicidio a causa d'onore (art. 587 c.p.),

poiché il P. non poté scoprire una illegittima relazione carnale, che mai era esistita, e "il solo sospetto, neppure poggiato su dubbi e ingigantito dalla gelosia non può assurgere ad efficacia scusante", chi agisce in base a sospetti, ancorché ragionevoli, non può invocare l'applicazione dell'art. 587 c.p.

E proseguiva: «egli fu determinato unicamente da malvagia vanità e dal crudele pregiudizio, ancora troppo diffuso in Calabria, che il marito per la tutela del suo onore possa disporre della vita e della morte della moglie». Era stata dunque «inequivocabilmente accertata l'innocenza

25. *Ibidem*. Il documento reca l'indicazione «Roma, 16 luglio 1949».

della povera A. Stella, vittima unicamente della gretta mentalità e del selvaggio istinto del marito». <sup>26</sup>

Le linee difensive seguivano canoni consolidati, in particolare quello di colpevolizzare le vittime per dimostrare che l'omicidio era giunto al termine di una vita resa insopportabile dai comportamenti della donna. Carlo M. era stato vittima degli atteggiamenti vessatori della moglie; per anni aveva dovuto tollerare una moglie «bisbetica», <sup>27</sup> ritenuta anche da numerosi testimoni «piuttosto squilibrata e attaccabrighe», <sup>28</sup> sempre pronta a criticare e mettere in discussione i comportamenti e le scelte del marito.

Non era un caso isolato. Spesso i femminicidi venivano fatti dipendere da atteggiamenti aggressivi, di critica, disprezzo, svalutazione dell'identità maschile da parte delle donne. Come nel caso di Marcello C., sminuito e umiliato da una madre che lo accusava di essere un «buono a nulla». Proprio quella madre, sempre ubriaca, che aveva dimostrato in tante occasioni di non occuparsi della casa e del figlio come sarebbe stato suo dovere. Il C., secondo le sue ammissioni riprese nella sentenza, aveva spiegato che

la madre non accudiva affatto alla casa e non gli faceva trovare pronto il desinare al suo ritorno dal lavoro. Unica e costante preoccupazione della madre era quella di bere continuamente [...]. Il giorno del fatto, mentre rincasava stanco dal lavoro, essa gli aveva rivolto sempre in stato di ubriachezza delle espressioni offensive “come se fosse un buono a nulla”. Questa ingiuria gli aveva fatto perdere ogni ritegno ed egli si era messo a percuoterla finché non era caduta per terra svenuta. <sup>29</sup>

Disattendere le aspettative maschili ed essere inadempienti ai doveri di accudimento e di cura costituivano motivazioni sufficienti per “spiegare” l'omicidio.

Il movente principale dei femminicidi, il comportamento da parte delle donne ritenuto intollerabile, rimaneva legato alla sfera sessuale: l'infedeltà, l'adulterio (o presunto tale inventato dalla gelosia) mettevano in gioco codici tradizionali di comportamento a difesa dell'onore. In realtà, screditare le vittime, mogli e fidanzate, mettendone in dubbio la fedeltà, la moralità e la condotta sessuale erano espedienti utilizzati spesso con successo dagli imputati e dai loro avvocati.

26. Ivi, 1955, b. 664, fasc. P. Vincenzo.

27. Sul *topos* letterario della moglie bisbetica che disconosce la potestà maritale e ossessiona il consorte con atteggiamenti eccessivamente vessatori si veda Cavina, *Nozze di sangue*, pp. 92-97.

28. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1954, b. 620, fasc. M. Carlo, dalla sentenza.

29. Ivi, 1955, b. 663, fasc. C. Marcello, dalla sentenza.

Vincenzo P. aveva ammazzato la moglie perché, a suo dire, gli aveva confessato che se la intendeva col segretario comunale: «Passando davanti la casa del suocero, la moglie l’aveva chiamato; aveva poi procurato di restare sola con lui [...] e gli aveva confessato spontaneamente la propria colpa. Nell’impeto dell’ira suscitata da tale confessione aveva cacciato di tasca un coltello e l’aveva colpita».<sup>30</sup>

Il fratello di Domenico N., nel chiedere la sua liberazione, non aveva dubbi sull’indegnità della donna e sulla necessità del comportamento omicida del marito in difesa del proprio onore infangato:

sua moglie nella sua assenza si era data alla vita di prostituzione, e da ciò ne nacque un bambino dando il nome legittimo del marito. Quale orrore si può avere nell’animo di chi ritorna dopo aver sofferto per tanti anni in una prigionia e trovare il proprio nome nel fango! Ecco, come nacque nell’animo di mio fratello il proposito di uccidere una donna che non era degna di appartenerele [*sic*].<sup>31</sup>

Domenico S. spiegava il suo “parossismo” omicida – aveva ucciso la ex fidanzata con uno scannatoio – col fatto che la giovane donna, dopo averlo abbandonato, aveva assunto comportamenti sessuali vergognosi in una discesa verso il disonore che nelle parole dell’uomo assume anche connotati razzisti. La ragazza, infatti, «si era data alla compagnia di soldati francesi, polacchi, americani e perfino marocchini, sia di giorno che di sera e che alla partenza di costoro, aveva assunto un comportamento riprovevole anche con i soldati italiani».<sup>32</sup> Le parole del S. e del N. ci riportano prepotentemente a quella guerra appena finita ma non superata; Domenico S., in particolare, richiamava alla memoria esperienze che in una regione come il Molise, attraversato dalla linea Gustav, erano state particolarmente atroci: stupri di massa, stragi e violenze di ogni tipo avevano lasciato traumi indelebili nelle donne e nelle comunità locali.<sup>33</sup>

30. Ivi, 1955, b. 664, fasc. P. Vincenzo.

31. Ivi, 1948, b. 2, fasc. N. Domenico.

32. Ivi, 1951, b. 540, fasc. S. Domenico.

33. Sull’esperienza delle donne durante la seconda guerra mondiale in Italia cfr. Michela Ponzani, *Guerra alle donne: partigiane, vittime di stupro, “amanti del nemico”, 1940-45*, Torino, Einaudi, 2012; Ead., *Figli del nemico. Le relazioni d’amore in tempo di guerra, 1943-1948*, Roma-Bari, Laterza, 2015. Sulla guerra nel Sud d’Italia e sulle “marocchine” e gli effetti di lungo periodo si vedano Gabriella Gribaudo, *Guerra totale: tra bombe alleate e violenze naziste. Napoli e il fronte meridionale 1940-44*, Torino, Bollati Boringhieri, 2005; Tommaso Baris, *Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea Gustav*, Roma-Bari, Laterza, 2003, in particolare, su Alleati e violenze di genere, pp. 93-122; Daria Frezza, *Memorie divise, memorie rimosse nel basso Lazio durante la seconda guerra mondiale*, in *Stupri di guerra e violenze di genere*, a cura di Simona La Rocca, Roma, Ediesse, 2015, pp. 361-380.

#### 4. Follia amorosa o premeditazione?

In generale gli imputati esprimevano una gamma limitata ed elementare di sentimenti ed emozioni: gelosia, amor proprio ferito, orgoglio, rabbia, frustrazione. Non vi era consapevolezza (o raramente emerge dalle fonti) di impulsi quali il desiderio/bisogno di possesso e di controllo sulle donne. Nello stesso modo l'incapacità di superare/controlare pulsioni, desideri, sentimenti negativi e distruttivi – il caso della rabbia che si esprimeva attraverso comportamenti aggressivi e violenti era il più evidente – non era preso in carico né dal contesto familiare e sociale prima, né dagli imputati e dai giudici a reato avvenuto. La violenza degli uomini ricadeva interamente sulle donne lasciate sole e prive di difese fino alla morte considerata, a posteriori, come un destino inevitabile e segnato.<sup>34</sup>

In tema di sentimenti ed emozioni, il delitto passionale, quella follia amorosa che conduceva all'omicidio, è poco presente nelle carte processuali e nei fascicoli di grazia.<sup>35</sup> Forse ciò dipendeva, almeno in parte, da scelte maturate nella giurisprudenza e riconosciute nella stesura del codice Rocco. Infatti, già nel periodo precedente alla sua approvazione, si era affermata l'idea di escludere situazioni di impunità per i reati generati da emozioni e passioni. Lo stesso ministro Rocco aveva criticato le facili assoluzioni per "delitti passionali" considerandole scandalose e frutto di «pregiudizi che persistono ancora, quali residui di barbarie o di selvagge tradizioni». L'articolo 90 del codice Rocco aveva stabilito che «gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità». Si può presumere che gli avvocati e le Corti del dopoguerra avessero recepito, almeno in parte, questa impostazione?

Nell'istanza di grazia presentata nel luglio 1951 il S. scriveva di aver ucciso l'ex fidanzata «spinto inavvedutamente da quelle folli passioni che trascinano nel nero abisso ogni creatura umana. Ancora oggi resta incomprensibile in me che il più bello idillio d'amore ebbe per epilogo la più tragica delle vicende della vita». Ma il motivo della follia amorosa era già stato rifiutato nella sentenza del processo che aveva dichiarato il comportamento dell'imputato non dettato da passione bensì da desiderio di dominio e crudeltà:

34. Sulla vittimizzazione si veda Susanna Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, Milano, Franco Angeli, 2012. Le donne non sono solo vittime. Uno studio a parte meriterebbero i processi a donne stuprate, abusate, minacciate di morte o che difendono il loro onore ricorrendo all'omicidio.

35. Per le trattazioni giuridiche, psichiatriche e medico-legali del tema della passione o follia amorosa si veda Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia*, pp. 77-88, 176-187.

Ed egli si mostrò animato non dalla passione della gelosia, ma da uno spirito indomito di prepotenza e di dominazione, corrispondente al suo carattere brutale. [...] La persistenza di lui nel volerla uccidere a qualunque costo non è amore, non è gelosia, è invece predominio criminoso, malvagità insanabile, premeditazione autentica.<sup>36</sup>

In realtà, considerando i femminicidi nel loro complesso, non erano quasi mai dovuti, come sostenevano gli accusati, all'esplosione, momentanea e irrazionale, di un sentimento di rabbia o alla temporanea perdita di controllo, ma erano premeditati e giungevano a conclusione di una vita di coppia intessuta di maltrattamenti e soprusi di ogni tipo.<sup>37</sup>

Sono molti i casi che emergono dai fascicoli di grazia. La giovane moglie del P. era tornata dalla famiglia d'origine perché il marito era violento. Il S. e il G. erano stati lasciati dalle fidanzate a causa dei loro comportamenti violenti. Di Aldo B., condannato dalla Corte d'Assise di Pavia nel 1938 a nove anni di reclusione per omicidio colposo e maltrattamenti in famiglia, si scriveva:

smodato bevitore, [...] da anni aveva assoggettato la moglie S. Marta a continui maltrattamenti, nella notte del 15 febbraio 1937, [...] adirato perché la moglie si ricusò di alzarsi dal letto, per la seconda volta per andargli a prendere del liquore, la minacciò con la rivoltella in pugno. Ma essendo l'arma scattata accidentalmente la S. fu colpita dal proiettile alla tempia destra per cui cessò di vivere immediatamente.<sup>38</sup>

Nel 1937 Nazario M. per la Corte d'Assise di Foggia meritava la pena dell'ergastolo perché aveva strangolato la moglie non per gelosia ma per «malanimo», sottoponendola in precedenza a continui maltrattamenti.<sup>39</sup> La moglie di Giuseppe P., morta per asfissia, «era stata fatta segno di ogni specie di maltrattamenti» e per questo il marito era stato condannato a trent'anni di reclusione dall'Assise di Campobasso.<sup>40</sup>

Gli omicidi, inoltre, avvenivano dopo attenta pianificazione; erano preannunciati – il proposito di uccidere era reso pubblico<sup>41</sup> –, l'assas-

36. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1951, b. 540, fasc. S. Domenico.

37. Sui maltrattamenti in famiglia e la legittimazione in tribunale dello *ius corrigendi* per il XIX secolo cfr. Andrea Borgione, *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici. Ottocento a Torino*, in *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017, pp. 87-105; in generale Cavina, *Nozze di sangue*.

38. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1942, b. 2, fasc. B. Aldo.

39. Ivi, 1952, b. 542, fasc. M. Nazario.

40. Ivi, 1952, b. 543, fasc. P. Giuseppe.

41. Come nel caso già citato di Domenico S.; quando Angela C. gli aveva comunicato di voler porre fine al fidanzamento, l'uomo aveva manifestato «a più persone, ed a più riprese il proposito di uccidere la ragazza». Ivi, 1951, b. 540, fasc. S. Domenico.



sino si presentava alle vittime, ignare, recando con sé coltelli e pistole, armi facili da nascondere. Mariti ed ex fidanzati decisi a uccidere si creavano accuratamente e freddamente un alibi, oppure cercavano con furbizia, e a volte con una buona dose di stupidità, di depistare le indagini fornendo ricostruzioni dei fatti più o meno improbabili, più o meno inverosimili. Carlo M., ad esempio, che aveva ucciso la moglie mentre si trovava a letto, affermava che era stata proprio lei, da sdraiata, ad aggredirlo con un martello che teneva sotto il cuscino. Per dar credito alla sua versione si era anche procurato alcune ferite superficiali. Il dispositivo della sentenza aveva ripreso le conclusioni del perito: «Tali lesioni, consistenti in alcune lievi escoriazioni al cuoio capelluto e in una ferita da taglio alla regione giugulare sinistra apparivano, secondo il perito, provocate dalla stessa *vittima*, che aveva in tal modo cercato di simulare le tracce della pretesa aggressione da lui subita».<sup>42</sup> La vittima – si noti – era diventata, nella sentenza, non la moglie assassinata ma il marito assassino. Mario G., invece, aveva puntato sull'incidente "fatale" raccontando ai carabinieri che, mentre tentava di suicidarsi, la sua ex fidanzata aveva provato a disarmarlo; dalla pistola era partito accidentalmente un colpo risultato fatale alla ragazza. Le indagini avevano accertato che, dopo averle sparato, l'aveva lasciata in un fosso, si era recato a casa dei genitori di lei fingendo di cercarla, per concludere, infine, la serata a casa di amici a giocare a carte.<sup>43</sup>

## 5. Chiedere la grazia

Le istanze di grazia, vale a dire le lettere inviate dai detenuti e dai loro familiari al presidente della Repubblica (e da questi trasmesse al ministro di Grazia e giustizia) per ottenere la remissione della pena residua, possono essere una fonte che permette di far emergere sentimenti, giustificazioni, spiegazioni, riflessioni personali degli omicidi sul reato commesso. Queste lettere sono spesso stereotipate, dovendo rispondere a precise esigenze giuridiche, a formule e modelli prestabiliti ma proprio per questo illuminanti per comprendere ciò che era ritenuto importante, ciò che doveva essere scritto (o non scritto) per avere maggiori possibilità di ottenere la grazia.

Raramente nelle istanze si ritrovano espressioni di compassione o pentimento per le donne assassinate. Il reato commesso era sottaciuto

42. Ivi, 1954, b. 620, fasc. M. Carlo. Corsivo mio.

43. Ivi, 1953, b. 578, fasc. G. Mario.

o descritto come «fatalità», «destino avverso», «atto involontario», una sciagura che si era abbattuta su questi uomini ignari e irresponsabili.<sup>44</sup> Carlo M. scriveva nell'istanza di grazia:

Egli anteriormente alla sua condanna, l'unica, condusse sempre una vita morigerata, ma il destino avverso, alle volte, gioca dei brutti tiri, ed uno di questi lo condusse, contro la propria volontà di volere, [*sic*] entro le mura d'un penitenziario – lasciando indifeso e senza appoggio, un giovane figlio, che ansiosamente attende il proprio genitore, affinché ne abbia quella guida morale ed economica che adesso n'è privo.<sup>45</sup>

### Il padre del C. univa

le proprie preghiere a quelle del figlio perché vostra Eccellenza voglia concedergli la Grazia della residua pena detentiva. Il figlio dell'istante già da tre anni in un carcere ove lo spinse la passione per un ingiusto torto subito e da dove solo l'Alta Clemenza di V.S. potrà toglierlo e restituirlo alla famiglia, al lavoro ed alle cure di un figlio di tenera età.<sup>46</sup>

I riferimenti ai figli che necessitavano delle cure paterne introducono un ulteriore elemento di straniamento rispetto alla realtà del delitto. Questi padri, che avevano reso i propri figli orfani della madre, si proponevano come indispensabili guide morali ed economiche.

Nel procedimento di grazia, oltre ai familiari, altre persone – sacerdoti e sindaci, compagni o datori di lavoro, amici e compaesani – inviavano istanze a favore del condannato, descrivendone carattere e comportamenti che lo rendevano meritevole di un provvedimento di clemenza. La madre di Mario G., che aveva ammazzato l'ex fidanzata cinque anni prima, scriveva a Ida Einaudi, moglie del presidente della Repubblica, chiedendole di intercedere per il figlio dal «passato onesto ed incontaminato d'operaio». Anche il parroco scriveva a suo favore: «L'Arciprete sottoscritto di buon grado dichiara che il giovane G. Mario, prima dell'atto insano, era di condotta irreprensibile e buon lavoratore. La grazia, se gli verrà concessa, servirà a rimetterlo sulla via dell'onore e dell'onestà e porterebbe vita e conforto alla sua desolata famiglia».<sup>47</sup> Si tratta di una

44. Queste modalità di autorappresentazione dell'omicida tutt'oggi sono riproposte, ad esempio, dai media: «Sembra che si dia spazio all'uccisione di donne da parte dei loro mariti, compagni, o ex solo per sottolineare l'impatto negativo del femminicidio sulla vita di lui, come se si trattasse di una tragica sciagura che si è abbattuta sulle loro esistenze» (Cristina Gamberi, *Retoriche della violenza. Il femminicidio raccontato dai media italiani*, in *La violenza contro le donne nella storia*, p. 266).

45. ACS, MGG, Grazie, Assise, 1954, b. 620, fasc. M. Carlo.

46. Ivi, 1948, b. 1, fasc. C. Giovanni.

47. Ivi, 1953, b. 578, fasc. G. Mario.

descrizione che può essere estesa a tanti altri omicidi, rappresentati con pochi tratti: onesti, di buona condotta morale, dediti al lavoro.

Anche l'accertamento della condotta tenuta dall'omicida in carcere rivestiva una certa importanza per verificare i segni di un ravvedimento tale da far ben sperare in un positivo reinserimento sociale. Questo compito era assegnato al direttore del penitenziario e a un consiglio di disciplina di cui facevano parte il cappellano, un sanitario e un funzionario del carcere. Questi erano tenuti a compilare e rispedire al Ministero di Grazia e giustizia un rapporto in cui uno specifico paragrafo era dedicato alle *Osservazioni particolari del Direttore intorno al carattere e alle qualità morali del condannato*. Nel caso P., in carcere dal 1939, il direttore, nel novembre 1954, scriveva: «All'osservazione continua e attenta del personale di custodia è risultato che egli sia animato da propositi di vita onesta, ciò che induce a credere che sarà lontano dal delitto allorché ritornerà allo stato di libertà. È adibito da molti anni al lavoro di falegname, dimostrandosi abile ed instancabile». Ed esprimeva pertanto parere favorevole alla concessione della libertà condizionale.<sup>48</sup> Per il G. il direttore, dottor Pagliariccio, annotava: «Detenuto di carattere docile e remissivo; disciplinato e rispettosissimo; durante la carcerazione ha sempre tenuto buona condotta. È sinceramente pentito del delitto commesso e ne deplora le conseguenze. Assiduo nelle pratiche religiose». Di conseguenza il consiglio di disciplina, nella seduta dell'agosto 1954, dava parere favorevole alla sua liberazione.<sup>49</sup>

Le autorità carcerarie e sanitarie raramente segnalavano eventuali comportamenti violenti, oppure emozioni e stati d'animo come, ad esempio, la rabbia; ponevano invece l'accento su atteggiamenti e tratti del carattere fondanti dell'identità sociale e pubblica maschile come docilità, obbedienza alle autorità, disciplina, amore per il lavoro, partecipazione alle pratiche religiose, tutti considerati segni di ravvedimento e di non pericolosità sociale.<sup>50</sup>

## 6. Donne dalla parte dei violenti

Sono molte anche le donne (madri, sorelle, figlie, mogli violentate o sopravvissute all'omicidio, mogli sposate in seconde nozze

48. Ivi, 1955, b. 664, fasc. P. Vincenzo.

49. Ivi, 1953, b. 578, fasc. G. Mario.

50. Sulla docilità come segnale di consapevolezza degli errori commessi e di ravvedimento negli anni del regime fascista e negli anni '50 e '60 del Novecento cfr. Vinzia Fiorino, *Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978)*, Pisa, ETS, 2013, in particolare pp. 204 sgg.

dopo l'uccisione delle prime mogli) che scrivevano per ottenere la liberazione dei loro familiari, a volte dei loro aguzzini, svelando realtà complesse e scelte inaspettate. Vincenzo Cristoforo B. era stato condannato dalla Corte d'Assise di Cassino nel 1948 a otto anni di reclusione, di cui tre condonati, per violenza carnale ripetuta nei confronti della figlia minorenni. Presentavano istanze di grazia la moglie, la madre, la figlia violentata (che aveva accettato un risarcimento in denaro), altri figli minorenni.<sup>51</sup> Luigi S. nel 1941 era stato condannato dalla Corte d'Assise di Avellino a dodici anni di reclusione per aver ammazzato la moglie con quattro colpi di pistola per motivi di gelosia. Aveva spiato nove anni quando la sorella della moglie uccisa, sposata in seconde nozze, inoltrava istanza di grazia a suo favore.<sup>52</sup>

Anche la seconda moglie di Antonio D.B., uxoricida con un coltello per gelosia, condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione per omicidio volontario dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua a Vetere, presentava istanza di grazia. Sosteneva, a discolpa del marito, che questo aveva sorpreso la moglie a letto con l'amante e la donna lo aveva anche ferito con una forbice.<sup>53</sup> Le figlie piccole di Giuseppe P. – frequentavano l'asilo – scrivevano una letterina chiedendo il perdono per il padre colpevole di aver ucciso la madre e condannato dalla Corte d'Assise di Campobasso a ventiquattro anni, di cui nove condonati, di reclusione.<sup>54</sup> Luigi D.M. aveva tentato di ammazzare la moglie aprendo il rubinetto del gas e per questo gli era stata erogata una condanna a sette anni dalla Corte d'Assise di Torino. La madre e la moglie presentavano istanza per la sua liberazione.<sup>55</sup>

Pietro Antonio R. era stato condannato dalla Corte d'Assise di Genova, nel 1949, a dieci anni di reclusione per tentato omicidio della moglie e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Le aveva somministrato alcuni *cachet* contenenti frammenti di vetro e spilli. La moglie lo aveva denunciato al procuratore della Repubblica di Chiavari «per aver tenuto condotta immorale in quanto aveva relazioni intime con altra donna e faceva mancare ad essa e ai suoi due figli minorenni i mezzi di sussistenza». Qualche anno dopo ne chiedeva la liberazione scrivendo:

51. Acs, MGG, Grazie, Assise, 1950, b. 475, fasc. B. Vincenzo Cristoforo.

52. Ivi, 1949, b. 443, fasc. S. Luigi.

53. Ivi, 1952, b. 543, fasc. D.B. Antonio.

54. Ivi, 1949, b. 462, fasc. P. Giuseppe.

55. Ivi, 1949, b. 440, fasc. D.M. Luigi.

ha già scontato [...] tre anni di pena, serbando condotta irreprensibile. Il R. si è pentito amaramente della sua colpa ed ha anche ottenuto il perdono della sottoscritta, la quale è madre di due bambini. La supplicante coltiva direttamente una piccola azienda agricola, ma per difetto di unità lavorative valide, non può sfruttare intensamente la sua proprietà. Tanto più che contemporaneamente deve accudire la prole.

In considerazione della situazione economica insostenibile della famiglia e «in benevola considerazione delle particolari condizioni di bisogno della supplicante» implorava un atto di clemenza.<sup>56</sup>

Le ragioni per cui queste donne si rivolgevano al presidente della Repubblica per chiedere la grazia a favore di uomini violenti e criminali, legati a loro in vario modo, erano tante e diverse e solo studi più specifici potranno fornire risposte adeguate. A volte, come si è visto, le motivazioni erano pratiche: la mancanza di lavoro o di autonomia finanziaria, l'impossibilità di gestire da sole un'azienda familiare; tutto questo le costringeva a chiedere la scarcerazione di uomini omicidi o violenti pur nella consapevolezza (e timore) che non fossero cambiati.<sup>57</sup> L'assenza del marito comportava per molte lo spettro della miseria e del degrado sociale, significava dipendere dalla carità della famiglia d'origine o da quella del marito che non di rado avevano emarginato la donna prendendo le parti dell'uomo condannato. Erano perciò costrette a cercare e ad accettare lavori umili, faticosi e sottopagati perché non erano in possesso di titoli di studio e professionalità. In una società in cui non sempre le donne avevano un lavoro e un reddito propri o adeguati al sostentamento della famiglia erano loro – oltre ai figli e alle figlie, soprattutto se minorenni – a pagare comunque il prezzo della condotta di uomini violenti.

56. Ivi, 1950, b. 475, fasc. R. Antonio.

57. Su lavoro e donne "sole" si veda Maura Palazzi, *Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 1997.